

TAR Toscana, Sezione II - Sentenza 03/03/2004 n. 663
legge 109/94 Articoli 10 - Codici 10.3

Ai fini dell'esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di appalti pubblici nel caso di condanne penali che incidano sulla moralità professionale, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m., non è configurabile, in via interpretativa, un "numerus clausus" di reati cui far necessariamente conseguire una sfavorevole valutazione della moralità professionale, in quanto tale articolo non contiene alcuna indicazione di ipotesi tassative per determinare l'esclusione, limitandosi a prescrivere che essa va disposta nei confronti dei soggetti di seguito specificati, nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna per reati che incidono sulla affidabilità morale e professionale e rimettendo la relativa valutazione caso per caso alla Amministrazione appaltante, che gode, pertanto, di un ampio margine di valutazione e di apprezzamento circa l'effettiva riconducibilità delle situazioni in concreto rilevate alla fattispecie legale. Ne consegue che è da ritenersi legittima l'esclusione dalla gara d'appalto di una ditta il cui legale rappresentante risulti condannato, con sentenza passata in giudicato, per il delitto di cui all'art. 483 c.p. (falsità commessa da privato in atto pubblico), atteso che tale delitto costituisce reato contro la fede pubblica ed è tale da incidere sul rapporto fiduciario che si deve instaurare con la Pubblica Amministrazione. Peraltro, poiché è rimessa alla stazione appaltante e non ai concorrenti la valutazione circa l'incidenza di determinati reati sulla moralità e professionalità degli stessi concorrenti, le imprese partecipanti ad una gara sono tenute in ogni caso ad indicare nel modello di autocertificazione eventuali sentenze penali divenute irrevocabili, al fine, appunto, di consentire alla stazione appaltante di valutarne l'incidenza. E', quindi, legittimamente escluso dalla gara d'appalto il concorrente che non abbia dichiarato l'esistenza di condanne penali a suo carico, in quanto tale circostanza, che ha valore autonomo, incide sulla sua moralità professionale.